

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1626)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1961

Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali in congedo mutilati ed invalidi della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito prevedono la possibilità di nominare ufficiali di complemento i sottufficiali e militari in congedo di detta Forza armata in particolari condizioni, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio (articoli 36, 37 e 40 del testo unico, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596).

Norme analoghe non vigono per la Marina e l'Aeronautica, per cui sussiste una diversità di trattamento che si ripercuote sfavorevolmente sugli interessati.

Allo scopo di eliminare siffatta diversità, appare opportuno consentire la nomina suddetta, nei limiti in cui essa trova tuttora attuazione nell'Esercito, nei riguardi dei sot-

tufficiali in congedo della Marina e dell'Aeronautica mutilati ed invalidi, sprovvisti del titolo di studio, che abbiano ottenuto ricompense al valor militare o promozioni per merito di guerra.

A ciò provvede l'unito disegno di legge, il cui articolo 1, per quanto detto innanzi, non necessita di illustrazione.

L'articolo 2 ha lo scopo di consentire il rientro nella Forza armata di provenienza di alcuni sottufficiali invalidi e decorati che, non potendo conseguire la nomina ad ufficiale in detta Forza armata per difetto del richiesto titolo di studio, sono stati trasferiti nella forza in congedo dell'Esercito e quivi nominati sottotenenti di complemento ed iscritti nel ruolo d'onore.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I sottufficiali in congedo della Marina e dell'Aeronautica mutilati ed invalidi di guerra che abbiano conseguito una decorazione al valor militare o una promozione per merito di guerra possono, a domanda e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, essere nominati sottotenenti di complemento, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio. Si prescinde, per la nomina, dalla idoneità fisica ed il limite massimo di età per conseguire la nomina stessa è stabilito in anni 55.

Il grado di sottotenente di complemento è conseguito dai sottufficiali della Marina nel ruolo degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi corrispondente alla categoria di appartenenza e dai sottufficiali dell'Aeronautica nel ruolo degli ufficiali dell'Arma o Corpo di appartenenza.

Art. 2.

I sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra della Marina e dell'Aeronautica trasferiti nei ruoli del congedo dell'Esercito ed ivi nominati sottotenenti di complemento, ove nelle condizioni previste all'articolo 1 e ne facciano domanda, rientrano nella Forza armata di provenienza col grado e l'anzianità posseduti.